

Allegato B

alla delibera n. 70/25/CONS del 6 marzo 2025

Testo coordinato del “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” di cui alla delibera n. 424/22/CONS

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) “*Testo unico*”: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50;
 - b) “*Autorità*”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) “*Direzione competente*”: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
 - d) “*opere europee*”: le opere come definite dall’art. 3, comma 1, lett. *nn*), del Testo unico;
 - e) “*opere audiovisive di espressione originale italiana*”: le opere come definite dal regolamento ministeriale di cui all’art. 57, comma 1, del Testo unico;
 - f) “*opera cinematografica*”: l’opera audiovisiva come definita dall’art. 2, comma 1, lett. *b*), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
 - g) “*servizio di media audiovisivo*”: il servizio come definito dall’art. 3, comma 1, lett. *a*), del Testo unico;
 - h) “*servizio di media audiovisivo lineare*” o “*radiodiffusione televisiva*”: il servizio come definito dall’art. 3, comma 1, lett. *p*), del Testo unico;
 - i) “*servizio di media audiovisivo non lineare*”, ovvero “*servizio di media audiovisivo a richiesta*”: il servizio come definito dall’art. 3, comma 1, lett. *q*), del Testo unico;
 - l) “*fornitore di servizi di media*”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 3, comma 1, lett. *d*), del Testo unico;

- m) “*responsabilità editoriale*”: la responsabilità come definita dall’art. 3, comma 1, lett. o), del Testo unico;
- n) “*canale tematico*”: un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico o a un genere di programmazione e in relazione ad un pubblico di riferimento o target di utenza ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. gg), del Testo unico;
- o) “*trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti*”: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’art. 37, comma 11, del Testo unico;
- p) “*trasmissioni specificamente rivolte ai minori*”: le opere audiovisive, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilità dell’età evolutiva con particolare riferimento alla fascia di età fino a quattordici anni, di cui all’art. 37, comma 11, del Testo unico;
- q) “*ore assoggettabili*”: il numero complessivo di ore e frazioni di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite di cui all’art. 53, comma 1, del Testo unico;
- r) “*palinsesto televisivo*”: il palinsesto così come definito all’art. 3, comma 1, lett. n), del Testo unico;
- s) “*catalogo*”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- t) “*catalogo tematico*”: un catalogo che dedica almeno il 70 per cento dei titoli messi a disposizione nell’ambito del catalogo ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- u) “*produttori indipendenti*”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive così come definiti all’art. 3, comma 1, lett. t), del Testo unico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento
- v) “*voci di costo eleggibili*”: le spese per le attività dirette all’acquisto, al preacquisto, alla produzione delle opere europee, alla realizzazione dell’edizione italiana delle stesse, nonché le spese di promozione e distribuzione di queste, purché i contratti relativi a queste ultime prevedano meccanismi di remunerazione per il produttore, anche sotto forma di schemi premianti legati al ciclo delle *performance* delle medesime.

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi del Testo unico, fatto salvo quanto previsto agli artt. 5 e 7 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento non si applica ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti televisive operanti in ambito locale nonché ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche.

Art. 3

Produttori indipendenti

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente devono ricorrere i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *t*), del Testo unico, ovvero lo svolgimento di attività di produzione audiovisiva e l'assenza di legami di controllo e collegamento con fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, nonché almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non destinare, per un periodo di tre anni consecutivi, più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi di media audiovisivi;
 - b) essere titolari di diritti secondari.
2. Per i produttori indipendenti stabiliti in Italia l'attività di produzione audiovisiva è identificata dal codice ATECO J59.1 risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
3. Per la definizione di controllo e collegamento si fa riferimento all'art. 51, commi 9 e 10, del Testo unico.
4. Per la definizione di fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana si fa riferimento all'art. 2, commi 2, 3 e 4, del Testo unico.
5. Per un periodo di tre anni consecutivi di cui alla lett. *a*) del comma 1 si intendono gli ultimi tre anni a partire da quello su cui verte l'obbligo di verifica da parte dell'Autorità. Le società che svolgono attività di produzione audiovisiva di nuova costituzione, non controllate da, o collegate a, fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, sono considerate produttori indipendenti per i primi tre anni dalla data di costituzione. Inoltre, il limite del 90 per cento della produzione è determinato sulla base del valore totale dei ricavi generati dal produttore indipendente a titolo di corrispettivo per le produzioni realizzate a favore di un singolo fornitore di servizi di media audiovisivi.

6. Rientrano nell'attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione, ivi incluse quelle svolte in regime di appalto da parte di un fornitore di servizi di media audiovisivi, e coproduzione, anche con fornitori di servizi di media audiovisivi, di opere di qualunque genere o di parti di esse.
7. I produttori indipendenti sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 10, comma 6, del presente Regolamento.

Titolo II

Obblighi di programmazione e investimento per fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Art. 4

Quote di programmazione

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano annualmente alle opere europee la maggior parte delle ore assoggettabili.
2. Alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte, è riservata una sotto quota rispetto alla quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
 - a) della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
4. Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Testo unico, fatti salvi gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il 2 per cento delle ore assoggettabili e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il 10 per cento delle ore assoggettabili.
5. Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, debbono essere rispettate su base annua.
6. Ai fini dell'applicazione del calcolo delle quote di riserva e sotto-quote di cui al presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i palinsesti che abbiano trasmesso continuativamente almeno sei mesi di programmazione nel corso dell'anno

solare e viene presa in considerazione la somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti facenti capo al medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi o a società appartenenti al medesimo gruppo, in relazione alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione imputabili agli stessi palinsesti.

Art. 5

Quote di investimento

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e inclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro, riservano ogni anno al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, una quota dei propri introiti netti annui in Italia, come definiti al comma 3, non inferiore al 12,5 per cento. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento, i fornitori ricorrono alle voci di costo eleggibili di cui all'articolo 1, comma 1, *lett. v*).
2. Una percentuale pari alla metà delle quote di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato o nell'omologa scrittura contabile approvata al 31 gennaio dell'anno in cui sono computati gli investimenti. Ai fini del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari nell'ambito dell'esercizio dei relativi titoli abilitativi. Gli introiti netti annui devono essere attribuibili alle seguenti voci:
 - a) pubblicità, televendite e sponsorizzazioni riferite alla programmazione lineare, esclusi i proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
 - b) contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - c) provvidenze pubbliche;
 - d) offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il soggetto obbligato ha la responsabilità editoriale.
4. Per introiti netti da offerte televisive di cui alla *lett. d*) del comma 3 si intendono i ricavi da abbonamento ad offerte lineari di carattere non sportivo, indipendentemente dalla piattaforma distributiva utilizzata, dalla fornitura di programmi basati su *standard* trasmissivi tecnologici avanzati, riconducibili all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari. Qualora gli introiti netti annui siano riconducibili sia ad attività editoriali sia ad attività non editoriali, e non sia possibile dare in maniera

separata evidenziazione dei ricavi attribuibili all'una o all'altra attività, i ricavi da abbonamento di cui al periodo precedente sono considerati in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, salvo che il soggetto fornisca elementi idonei a dimostrare che tali introiti netti debbano essere considerati in una misura inferiore al cinquanta per cento. Qualora l'offerta destinata all'utente finale includa congiuntamente sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile al fornitore di servizi di media audiovisivi che la mette a disposizione del pubblico, sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile a terzi, i ricavi di cui al primo periodo sono considerati al netto dei ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi.

5. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto e delle condizioni del mercato, riservano altresì ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 3. Una percentuale pari al 75 per cento della suddetta quota deve essere riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f), ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai palinsesti che abbiano trasmesso nel corso dell'anno meno di 52 opere cinematografiche. Al fine di tale computo, sono tenuti in considerazione i titoli unici, al netto delle repliche, senza che il numero totale annuale di trasmissione e ritrasmissione di qualsivoglia natura delle stesse opere sia superiore a 104.
7. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti.
8. Una percentuale pari alla metà delle quote di cui al comma 7 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
9. Per ricavi complessivi annui riferiti alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al presente articolo. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti all'attività televisiva, ovvero per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari. Tali ricavi, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi sono quelli derivanti da:
 - a) canone relativo all'offerta televisiva;

- b) pubblicità, televendite e sponsorizzazioni in qualunque forma, connessa all'offerta televisiva.
10. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva ogni anno altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 7 pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi, come definiti ai sensi del comma 9.
 11. Una percentuale pari all'85 per cento delle quote di cui al comma 10 è riservata alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.
 12. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno, a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori, una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 7, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione.
 13. Qualora uno o più fornitori di servizi di media audiovisivi lineari siano controllati, ai sensi dall'art. 51, comma 9, del Testo unico, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dal fornitore di servizi di media audiovisivi lineari sia gli investimenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune ancorché non soggette alla giurisdizione italiana. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.

Titolo III

Obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

Art. 6

Quote di programmazione

1. Gli obblighi di cui al presente articolo e al successivo articolo 7 si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, nella misura in cui i relativi servizi siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 295/23/CONS fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 3, del presente Regolamento, promuovendo la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. Gli obblighi di cui al presente articolo e al successivo articolo 7 si applicano altresì alla concessionaria del servizio pubblico per la parte di attività relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, fermo restando quanto disposto all'articolo 7, comma 4.

2. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee realizzate negli ultimi cinque anni e le stesse devono essere poste in rilievo ai sensi del comma 4 del presente articolo. Tale percentuale è calcolata sul numero di titoli messi a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo. Una percentuale non inferiore al 70 per cento della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27 per cento è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche. Per titolo si intende una singola opera cinematografica e una singola stagione di un'opera televisiva, indipendentemente dal numero di episodi. Sulla base della richiesta motivata e adeguatamente documentata, presentata da un fornitore di servizi di media non lineari, nei casi di investimenti diretti significativi o costi di autorizzazione per le opere televisive di fascia alta, in cui un episodio ha una durata e un costo di produzione simili a quelli di un lungometraggio, l'Autorità può prevedere l'attribuzione di un coefficiente di ponderazione più elevato per tali opere. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento, i fornitori diversi dalla concessionaria del servizio pubblico ricorrono alle voci di costo eleggibili di cui all'articolo 1, comma 1, *lett. v*).
3. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, ferma restando la quota prevista al comma precedente, non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare rilievo alle opere europee presenti nei cataloghi offerti secondo le ulteriori specifiche tecniche previste dall'Allegato C alla presente delibera. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, predispongono, nei propri cataloghi, una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o una specifica categoria per la ricerca delle opere europee e prevedono di riservare una quota alle opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.

Art. 7

Quote di investimento

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana destinano ad investimenti in produzione, co-produzione, acquisto o preacquisto di diritti sulle opere europee di produttori indipendenti per i propri cataloghi una quota percentuale degli introiti netti annui realizzati in Italia pari al 16 per cento. Una quota pari al 70 per cento dei predetti investimenti è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, negli ultimi cinque anni, da produttori

indipendenti, di cui il 27%, ovvero una percentuale pari al 3,024%, è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.

2. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato o nell'omologa scrittura contabile approvata al 31 gennaio dell'anno in cui sono computati gli investimenti di cui al comma 1. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari svolta in Italia nell'esercizio del relativo titolo abilitativo. Per introiti netti si intendono, nell'ambito e per le finalità del presente articolo, i ricavi da abbonamento ad offerte non lineari di carattere non sportivo, indipendentemente dalla piattaforma distributiva utilizzata, dalla fornitura di programmi basati su standard trasmissivi tecnologici avanzati, riconducibili all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari. Qualora gli introiti netti annui siano riconducibili sia ad attività editoriali sia ad attività non editoriali, e non sia possibile dare in maniera separata evidenziazione dei ricavi attribuibili all'una o all'altra attività, i ricavi da abbonamento di cui al periodo precedente sono considerati in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, salvo che il soggetto fornisca elementi idonei a dimostrare che tali introiti netti debbano essere considerati in una misura inferiore al cinquanta per cento. Qualora l'offerta destinata all'utente finale includa congiuntamente sia cataloghi la cui responsabilità editoriale è riconducibile al fornitore di servizi di media audiovisivi che la mette a disposizione del pubblico, sia cataloghi la cui responsabilità editoriale è riconducibile a terzi, i ricavi di cui al primo periodo sono considerati al netto dei ricavi da abbonamento riferibili ai cataloghi riconducibili a terzi.
3. Il contributo finanziario di cui al comma 1 è richiesto anche per i cataloghi rivolti ai consumatori italiani, la cui responsabilità editoriale è riconducibile a soggetti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia. In tale caso, la riserva di cui al comma 1 è calcolata sugli introiti netti annui che il fornitore di servizi di media audiovisivi stabilito in un altro Stato membro ha conseguito in Italia mediante la fornitura al pubblico di cataloghi.
4. Qualora più cataloghi appartengano o siano controllati da un unico soggetto, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinati sul complesso dei cataloghi forniti. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento. Le quote di riserva sono calcolate sul complesso degli

introiti netti annui conseguiti dalla fornitura dei servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta da parte del medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi.

5. Qualora uno o più fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta siano controllati, ai sensi dall'art. 51, comma 9, del Testo unico, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dal fornitore di servizi di media audiovisivi lineari sia gli investimenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.
6. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi di media lineari, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. Le quote di riserva sono calcolate sul complesso degli introiti netti annui conseguiti dalla fornitura dei servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta da parte del medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi.

Titolo IV

Esenzioni e deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

Art. 8

Esenzioni agli obblighi di programmazione e investimento

1. Gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari non si applicano ai soggetti aventi un fatturato al di sotto di un totale annuo di 5 milioni di euro.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, che abbiano iniziato la propria attività in Italia successivamente alla data del 1° gennaio 2021, sono esonerati, per il primo anno di attività, dal raggiungimento delle quote di cui agli articoli 5 e 7.
3. L'istanza di esenzione di cui al comma 1 è presentata entro il termine del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esenzione, allegando ogni utile elemento a supporto.
4. La Direzione competente comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, e del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, al soggetto istante l'avvio del procedimento e il nominativo del relativo responsabile.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di illustrare le proprie posizioni in audizione. La data dell'audizione, che si può svolgere anche in forma telematica, è disposta dal responsabile del procedimento ed è comunicata al soggetto richiedente

con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.

6. Il responsabile del procedimento può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta. I termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni, sino alla data di ricezione delle medesime.
7. Il responsabile del procedimento ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di formulare le richieste di cui al comma 5 anche ai soggetti terzi, che si ritiene siano in possesso di informazioni atte a comprovare la veridicità dei documenti trasmessi dal richiedente, o, più in generale, la fondatezza dell'istanza stessa.
8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza di esenzione, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Art. 9

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

1. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del Testo unico, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto, agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento di cui agli artt. 53, 54 e 55, nonché delle sotto-quote previste dall'art. 37, comma 11, del Testo unico da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
 - b) abbiano un fatturato riferito ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore a 10 milioni di euro;
 - c) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale abbia la responsabilità editoriale non consenta di approvvigionarsi da produttori indipendenti ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
 - d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.

2. L'istante, entro il termine del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede la deroga, invia la relativa istanza, allegando ogni utile elemento a supporto e documentando a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'inesistenza o l'insufficiente disponibilità di prodotto e l'impossibilità di commissionarne la produzione, avuto riguardo al proprio palinsesto, ovvero catalogo, al proprio pubblico e ai propri *standard* editoriali;
 - b) gli effetti sull'equilibrio economico del servizio, o economico ed editoriale del singolo palinsesto o catalogo, avuto riguardo, a titolo esemplificativo, ai costi medi dei diversi prodotti disponibili sul mercato, al relativo rapporto costo/*audience* per minuto di programma, agli eventuali effetti sul *target* di riferimento dei palinsesti derivanti dai vincoli oggetto della richiesta di deroga;
 - c) le negoziazioni tentate o avviate, l'esistenza di limiti all'acquisizione dei diritti, la sussistenza di regimi di esclusiva, l'indisponibilità a negoziare da parte di terzi, soprattutto con riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana;
 - d) con specifico riferimento agli obblighi di investimento, le ragioni di oggettiva impossibilità per le quali non si possa procedere in regime di acquisto, produzione e preacquisto;
 - e) con specifico riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché alle opere audiovisive di espressione originale italiana, l'effettiva disponibilità sul mercato delle stesse e la loro coerenza con la tematica del palinsesto, anche con riferimento alla capacità di queste ultime di soddisfare l'intera richiesta di mercato, ai fini del soddisfacimento delle relative quote.
3. La Direzione competente comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, e del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, al soggetto istante l'avvio del procedimento e il nominativo del relativo responsabile.
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di illustrare le proprie posizioni in audizione. La data dell'audizione, che si può svolgere anche in forma telematica, è disposta dal responsabile del procedimento ed è comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.
5. Il responsabile del procedimento può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta. I termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni, sino alla data di ricezione delle medesime.
6. Il responsabile del procedimento ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di formulare le richieste di cui al comma 5 anche ai soggetti terzi, incluse le associazioni

di categoria maggiormente rappresentative dei produttori audiovisivi, che si ritiene siano in possesso di informazioni atte a comprovare la veridicità dei documenti trasmessi dal richiedente, o, più in generale, la fondatezza dell'istanza stessa.

7. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1, l'Autorità, valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto e/o le attività intraprese dal soggetto istante per acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive compatibili con la linea editoriale del palinsesto o del catalogo.
8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Titolo V

Vigilanza e controllo

Art. 10

Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi stabiliti in Italia, lineari e non lineari, compilano il modello appositamente predisposto, denominato "Modello Q", reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.
2. Il modello di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
 - a) programmazione annuale dei fornitori dei servizi di media, lineari e non lineari, dettagliata secondo le ore e i titoli assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive così come definite dagli artt. 53 e 55 del Testo unico e secondo le ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, audiovisivo e multimediale, programmazione nella fascia oraria 18.00-23.00 delle opere indicata all'art. 53, comma 3, del Testo unico;
 - c) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il fornitore di servizi di media audiovisivi ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi, come definiti dall'art. 54 del Testo unico e dalle ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;

- d) introiti netti annui in Italia, per i fornitori di servizi di media lineari e non lineari, come previsti dall'art. 55 del Testo unico e definiti nel presente Regolamento;
 - e) dettaglio degli investimenti effettuati dai fornitori di servizi di media audiovisivi in opere in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 54 e 55 del Testo unico e definiti nel presente Regolamento.
3. Le informazioni in merito ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro sono acquisite dall'Autorità per il tramite dell'organismo di vigilanza preposto presente nello Stato membro dove il servizio è stabilito, mediante un apposito Modello Q, ovvero anche per il tramite dello *European Regulators Group for Audiovisual Media Services* (ERGA) di cui all'articolo 30-ter della direttiva 2018/1808/UE sui servizi di media audiovisivi.
 4. In caso di mancato assolvimento delle quote di riserva di cui agli artt. 53, 54 e 55 del Testo unico, i fornitori di servizi di media lineari e non lineari, trasmettono all'Autorità, unitamente ai Modelli Q, elementi giustificativi idonei a motivare lo scostamento rispetto ai limiti di legge.
 5. I modelli di cui al presente articolo possono essere aggiornati e modificati in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.
 6. Gli operatori della comunicazione esercenti l'attività di produzione audiovisiva compilano e trasmettono, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità, un modello nel quale forniscono le informazioni utili alla verifica del possesso dei requisiti per la qualifica di produttore indipendente, secondo le specifiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché quelle funzionali alla redazione della Relazione di cui all'art. 56, comma 6, del Testo unico.
 7. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai modelli di cui al presente articolo entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento alla programmazione e agli investimenti realizzati nell'anno precedente, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea.
 8. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

Art. 11

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei palinsesti e dei cataloghi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1,

comma 6, lett. b), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché quelli che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro, e dai produttori indipendenti ai sensi del presente Regolamento, nonché le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 3 e 4.

2. L'Autorità, entro 90 giorni dalla ricezione dei Modelli Q, previo contraddittorio, comunica a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi la quota annuale realizzata, comprensiva dell'indicazione delle oscillazioni in difetto o in eccesso rispetto alle soglie minime.
3. Le eventuali oscillazioni in difetto relative alle percentuali di riserva di cui al presente articolo, nel limite massimo del quindici per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo rispetto a quello di verifica, in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la soglia dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo rispetto a quello di verifica.
4. Qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi non recuperi l'oscillazione in difetto di cui al comma 2, l'Autorità invia una lettera di richiamo formale invitando il soggetto a trasmettere eventuali elementi giustificativi. Qualora l'Autorità accolga le giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media, il procedimento di cui al presente articolo si ritiene concluso per il tramite dell'adozione di una delibera. In caso contrario, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS.
5. Qualora il fornitore di servizi media realizzi oscillazioni in difetto superiori al quindici per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS.
6. L'Autorità si riserva di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori audiovisivi.
7. L'Autorità dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 54, 55 e 56 del Testo unico e del presente Regolamento.
8. L'Autorità provvede, nel rispetto della riservatezza di terzi, allo scambio di informazioni con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero della cultura, nonché all'invio di specifiche richieste di carattere interpretativo ai medesimi.

Art. 12

Sanzioni

1. Ai soggetti che non adempiono all'invio dei dati, nei termini e secondo le modalità prescritte all'art. 10, si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Ai soggetti che, nell'adempiere agli obblighi di cui all'art. 10, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. In caso di mancato rispetto delle norme di cui all'art. 67, comma 1, lett. g), del Testo unico, l'Autorità applica le sanzioni amministrative previste all'art. 67, comma 2, lett. d).
4. Nella determinazione dell'importo della sanzione, l'Autorità tiene conto degli elementi forniti nell'allegato alla delibera n. 265/15/CONS, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*", nonché della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

Articolo 13

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento, sentiti i soggetti interessati, sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione.